

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Div. 2

Prot. n. 300/A/26467/110/26

Roma, 25 settembre 1997

OGGETTO: Art. 17, commi 132 e 133 della legge 15.5.1997, n. 127.

Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.

PREMESSA

I commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127 hanno conferito al sindaco la facoltà di nominare persone che possono accertare violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.

La norma ha la finalità di coadiuvare gli organi di polizia nell'attività di contrasto di comportamenti irregolari ripetitivi e diffusi, quali la sosta vietata o l'irregolare circolazione sulle corsie riservate, di per sè aventi ridotta pericolosità ai fini della sicurezza stradale, ma che, nel loro insieme, contribuiscono a congestionare gravemente la circolazione nei centri abitati. Ciò consentirà il più razionale impiego del personale che espleta funzioni di polizia stradale nell'attività di prevenzione e repressione di comportamenti più pericolosi aumentando, nel contempo, la deterrenza verso tali condotte illecite.

1. Gli accertatori

Sulla base delle funzioni loro conferite dalla norma richiamata, gli addetti agli accertamenti, di cui all'oggetto, possono distinguersi in due categorie:

a. Accertatori delle violazioni in materia di sosta:

indicati dal comma 132 della norma citata, si possono, a loro volta, distinguere in due gruppi in funzione del rapporto di dipendenza con l'amministrazione locale e dei poteri di accertamento loro conferiti:

a.a. Dipendenti comunali, diversi da quelli della Polizia Municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3 del Codice della Strada, che hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale:

- in cui queste manovre sono vietate da apposita segnaletica ovvero dalle norme del Codice della Strada;
- in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento.

a.b. Dipendenti di enti o di imprese (quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private), alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, che, diversamente dai soggetti di cui alla lettera a.a. - i quali

in materia di sosta hanno gli stessi poteri concessi agli altri soggetti indicati dall'art. 12 del Codice della Strada - hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all'azienda o all'impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 (3) e all'art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della strada (4), commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone - per relationem - deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della strada.

Ancorchè commesse nell'ambito di loro competenza, gli addetti all'accertamento delle violazioni riguardanti la sosta non possono accertare violazioni a norme del Codice della Strada diverse da quelle sopra richiamate.

b. Accertatori delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate:

individuati dal comma 133 della citata L. n. 127/97 , si identificano nel personale ispettivo, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali comunque denominate, ovvero gli enti di gestione previsti dalla L. n. 142/90 , ai quali, nell'ambito del territorio comunale, sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni:

- in materia di sosta di cui ai paragrafi a.a. ed a.b. del punto precedente;
- relative alla sosta ovvero alla circolazione non autorizzata sulle corsie riservate ai mezzi pubblici delimitate ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. a) , ovvero sulle strade riservate previste dall'art. 7 comma 1, lett. i) del Codice della strada (3).

In relazione alle finalità per le quali la normativa ne ha previsto la nomina, questi soggetti, tuttavia, non possono accertare violazioni a norme di comportamento commesse sulle corsie riservate che siano diverse da quelle relative alla sosta o all'abusiva circolazione sulle stesse.

2. Attribuzione delle funzioni

La nomina da parte del sindaco, che, con proprio decreto, attribuisce le funzioni sopraindicate ed individua nominativamente i soggetti che possono espletarle, non può essere disgiunta da una preventiva valutazione dell'idoneità e da una indispensabile formazione professionale delle persone alle quali saranno conferite le funzioni di accertamento delle violazioni.

La garanzia della professionalità degli operatori e la funzione che svolgono, richiedono di prevedere l'assenza di situazioni soggettive, che inciderebbero negativamente sulla pubblica affidabilità, corrispondenti a quelle di cui all'art. 15 della L. n. 55/90 , nonché una specifica idoneità psico-fisica.

Per lo stesso scopo, appare necessaria una preventiva idonea formazione sulle materie correlate alle violazioni accertabili ed alla procedura di accertamento delle stesse, le cui modalità e la cui durata saranno stabilite dagli enti locali interessati.

Giova inoltre precisare che per tutte le categorie di addetti all'accertamento, che possono svolgere le funzioni sopra indicate solo nell'ambito dell'effettivo servizio, deve esistere un rapporto di dipendenza non occasionale con i comuni (è ammissibile anche un rapporto a tempo determinato),

ovvero con le aziende, gli enti o le società sopra richiamate.

ASPETTI PROCEDURALI

Quanto sopra premesso, allo scopo di garantire l'uniforme applicazione della legge, anche per quanto concerne le modalità di svolgimento e le procedure dell'attività di accertamento dei soggetti di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della L. n. 127/97 (1), sentiti il ministero dei Lavori Pubblici e l'A.N.C.I., si ritiene necessario fornire, ai sensi dell'art. 11 del Codice della strada (7), alcune indicazioni relative alla competenza ed alle funzioni esercitate dai soggetti stessi.

1. Accertamento e contestazione

La valenza attribuita all'attività svolta dagli addetti di cui sopra, dalla quale scaturisce direttamente l'applicazione di una sanzione amministrativa, impone che all'accertamento compiuto da questi soggetti consegua sempre, ai sensi degli artt. 200 e 201 del Codice della strada, la redazione di un verbale di contestazione con i contenuti previsti dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e numerato progressivamente. Copia dello stesso dovrà essere consegnato al trasgressore se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunge immediatamente dopo. Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e registrato secondo le regole del citato art. 383, 3° comma.

Al solo fine di completare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità, se si procede a contestazione immediata della violazione, tutti gli accertatori possono chiedere l'esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente che ha commesso la violazione.

Gli accertatori potranno inoltre disporre anche l'applicazione delle misure accessorie legate alle violazioni contestate, ed in particolare alla rimozione e al blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del Codice della strada, indicando nel verbale di contestazione gli eventuali motivi che impediscano l'adozione delle citate misure.

2. Gestione dei verbali di contestazione

Tutta l'attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc.), è effettuata dagli Uffici o dai comandi di Polizia Municipale del Comune in cui gli addetti operano. Ai predetti Uffici o Comandi compete anche un'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dai soggetti sopra indicati, in ragione del loro stretto rapporto con l'amministrazione locale, spettano ai comuni ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada.

3. Tessere di riconoscimento e segnali distintivi

L'esigenza di immediata riconoscibilità per l'utenza stradale degli accertatori delle violazioni relative alla sosta o alle corsie riservate, rende necessario che questi siano dotati di una tessere di riconoscimento, che si può anche identificare con quella ordinariamente rilasciata dal comune, dall'azienda o dalla società da cui dipendono e richiede, altresì, che la stessa sia esposta in modo ben visibile.

Per le stesse finalità, appare indispensabile prevedere uno specifico abbigliamento distintivo, anche rifrangente (che potrebbe consistere in un bracciale, in una fascia, in un berretto, ecc.) che, per non ingenerare confusione, non dovrà comunque contenere simboli o scritte simili a quelli previsti per gli indumenti dei soggetti indicati dall'art. 12 del Codice della strada (2).

Poiché gli addetti all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate non possono inquadrarsi tra quelli che svolgono funzioni di polizia stradale ai

sensi dell'art. 12 del Codice della strada , essi non potranno utilizzare il segnale distintivo previsto dal comma 5° del citato articolo, peraltro non necessario in relazione alla loro attività di accertamento.

E' parimenti esclusa, infine, la dotazione e/o l'utilizzo su veicoli di proprietà di tali soggetti, del dispositivo supplementare di allarme a luce lampeggiante blu che, ai sensi dell'art. 177 del Codice della strada , è riservato ai soli organi di polizia.

Si rimette alla valutazione dei sindaci la particolare opportunità di dare idonea pubblicità ai provvedimenti con i quali viene attuato o istituito il servizio di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.

Codesti Uffici avranno cura di dare ampia diffusione della presente ai Comuni della provincia e vorranno far conoscere, entro l'anno corrente, le iniziative ed i provvedimenti adottati in tale materia dalle amministrazioni locali.

p. IL MINISTRO